



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 4

ORDINANZA

n. 3 del 07-02-2024

Oggetto: Provvedimento temporaneo in materia di viabilità. Soppressione della circolazione in diverse vie cittadine in occasione della "33^ edizione della Maratonina di Centobuchi".

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di febbraio, il Responsabile del 5° Settore, Dott. Eugenio Vendrame,

Premesso che con istanza del 26 ottobre 2023, il sig. Mario Calvaresi, in nome e per conto della A.S.D. "AVIS Monteprandone Podistica Centobuchi", con sede in Monteprandone Piazza dell'Unità n.10, ha chiesto di poter effettuare il giorno 18 febbraio 2024 su questo territorio Comunale la tradizionale competizione podistica su strada, denominata "33^ Maratonina di Centobuchi";

Preso atto che detta competizione, con partenza alle ore 8:30 e conclusione alle ore 12:30 circa, sarà suddivisa in tre gare da 21 km (due giri), 11 km (1 giro) e 3 km;

Atteso che il percorso si snoderà attraverso: Via B. Croce, Viale De Gasperi (tratto urbano della S.R. 235), Via Gramsci, Via Della Barca, Via Circonvallazione Sud, Via I° Maggio, Via Garibaldi, Via Dell'Industria, Bretella zona industriale, Via Molino, Via Scopa, Via Del Lavoro, Via S. Anna;

Valutato che stante la partecipazione a tale iniziativa sportiva di circa 1500 atleti, al fine di tutelare la pubblica incolumità dei partecipanti e dell'utenza, risulta necessario effettuare la chiusura al traffico di alcune delle vie interessate;

Constatato che il percorso della gara ricade interamente nel territorio del Comune di Monteprandone con l'interessamento di alcune strade di proprietà della PICENO CONSIND;

Visto il nulla-osta rilasciato dal citato Consorzio con nota del 22 novembre 2023 acquisto a questo protocollo al n. 29335;

Richiamata la propria Autorizzazione alla effettuazione della gara podistica, prot.n. 32220 del 27 dicembre 2023;

Dato atto della nota della Prefettura – UTG di Ascoli Piceno prot. n. 6708 del 31 gennaio 2024;

Visto l'articolo 7, comma 1, lett. a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il D.Lgs.267/00;

Visti gli artt.107 e 109 del sopracitato D.Lgs.n.267/2000,

ORDINA

che dalle ore **8:00** alle ore **12:30** del **18 Febbraio 2024**, sia vietata la circolazione e la sosta dei veicoli in Via Benedetto Croce e nel tratto della “Bretella” della Zona Industriale che va dall’intersezione con Via Dell’Artigianato, all’intersezione con Via Dell’Industria.

AFFIDA

al **2° Settore - Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo** del Comune di Monteprandone di disporre la collocazione della segnaletica relativa alle disposizioni del presente provvedimento, prevedendo altresì, ove possibile, alla posa in opera di un adeguato numero di transenne nell’area di arrivo/partenza della manifestazione podistica.

DISPONE

che questo **5° Settore - Polizia Locale**, provveda alla gestione della viabilità interessante la manifestazione, prevedendo sin d’ora, integrandone gli estremi, di potersi eventualmente avvalere di personale esterno all’uopo abilitato al fine della assistenza all’utenza ed ai partecipanti alla competizione sportiva.

DEMANDA

al personale della richiedente Associazione Sportiva Dilettantistica **“Nuova Podistica Centobuchi”**, a tutela dei partecipanti e della utenza tutta, una scrupolosa vigilanza delle strade pubbliche e private interessanti la manifestazione.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga comunicata:

- a tutta l'**utenza** mediante pubblicazione all’Albo Pretorio (per la durata di 15 giorni);
- al **2° Settore Lavori Pubblici -Tecnico Manutentivo**;
- al Legale Rappresentante della ASD **“Nuova Podistica Centobuchi”**;
- agli **Organi di Polizia Stradale** aventi competenza sul territorio interessato.

AVVERTE altresì

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
f.to Dott. Eugenio Vendrame

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-02-2024 al 28-02-2024

Li 13-02-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Li 13-02-2024

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Eugenio Vendrame